



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

data 23/07/2014

n° 31

2° oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **15:05** nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello nominale risultano:

N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	Note
1	BERNARDIN ANDREA	X		
2	BOTTINO ANGELO	-	X	
3	BRUNETTI FABIOLA	-	X	Assente giustific.
4	COSTA VALERIO	X		
5	COZZIO EMANUELE	X		
6	DONADONI PAOLO	X		
7	FOIS GIUSEPPE	X		
8	MARCHESINI PATRIZIA	X		
9	MARSANO CLAUDIO	-	X	Assente giustific.
10	PASTINE IOLANDA	-	X	Assente giustific.
11	PERUGGI LINDA	X		
12	PINAMONTI CARMELA	X		
13	TASSARA BEATRICE	X		
	Tot.	09	4	

Assume la presidenza il Sindaco, Paolo DONADONI, il quale accerta la validità dell'adunanza essendo risultato legale il numero degli intervenuti (09 su 13).

Partecipa il Segretario Generale Dr Marco MORDACCI

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati:

Valerio Costa – Linda Peruggi – Carmela Pinamonti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 43 in data 9/7/2014 del Servizio Tributi, concernente l'oggetto;

VISTO che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, sulla stessa trascritti;

DATO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;

Il Sindaco-Presidente pone, pertanto, in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione in discussione.

Con il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti:	09
votanti:	09
astenuti:	--
voti favorevoli:	09
voti contrari:	--

DELIBERA

La proposta di deliberazione citata in premesse e riguardante:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014
--

è approvata nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e fatta propria.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti:	09
votanti:	09
astenuti:	--
voti favorevoli:	09
voti contrari:	--

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Provincia di Genova


Area 2 – Gestione e controllo risorse economico finanziarie

Servizio: Tributi


PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 9.7.2014

2° OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.

Il Responsabile del Servizio



Il Sindaco/L'Assessore proponente



Approvata con delibera N° 31 del 23.07.2014

Immediatamente eseguibile

SI

NO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa per una delle sue componenti (IMU) sul possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e valore;

Considerato che, come previsto dal comma 703 della Legge 147/2013, l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu, quindi il D. Lgs. 23/2011 e il D. L. 201/2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

Visto il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 così come convertito in Legge 214/2011, che stabilisce che l'aliquota di base è 0,76 per cento con possibilità per i comuni di modificarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Visto il comma 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 così come convertito in Legge 214/2011, che stabilisce che i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- nel caso di immobili locati;

Preso atto che il comma 707 della Legge 147/2013 apporta modificazioni alla disciplina dell'Imu, stabilendo che l'imposta municipale propria non si applica:

- al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle accatastate in categoria A1 – A8 e A9;
- alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze, adibite a abitazione principale dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile a catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

Verificata l'esigenza di venire incontro alle difficoltà economiche delle attività economico produttive, nel limite in cui vi sia coincidenza fra proprietario e colui che sostiene il rischio di impresa;

Valutata l'opportunità di continuare a seguire una politica diretta ad agevolare ed incentivare la locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale del locatario, considerata la persistente difficoltà nel reperire nel nostro Comune fra le offerte del mercato degli affitti, immobili con tale destinazione d'uso, e di applicare quindi un'aliquota ridotta per le unità immobiliari locare con contratto registrato e utilizzate come abitazioni principale da parte del locatario;

Ritenuto mantenere la possibilità di concedere un'aliquota agevolata per i comodati gratuiti a parenti in linea retta fino al primo grado o collaterale di secondo grado, a patto che siano in tale

unità residenti anagraficamente e che abbiano in tale unità la dimora abituale, in considerazione della gratuità con cui tali unità sono concesse a tali soggetti in rapporto alle offerte del mercato degli affitti e in considerazione dell'esodo dei giovani sammargheritesi verso altri Comuni;

Preso atto della possibilità per i Comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

Evidenziato che sarà comunque riservato allo Stato, in base alla lettera f) del comma 380 dell'art. 1 della Legge 228/2012 il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard 0,76 per cento;

Valutato il gettito presunto, in applicazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta come sotto rideterminate;

Visto il Testo Unico Enti Locali, Legge 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 504/1992 nelle parti non espressamente abrogate in quanto compatibile;

Richiamati il D. Lgs. 23/2011 e l'art. 7 del D. Lgs. 201/2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Preso atto che il comma 702 della Legge 147/2013 lascia ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Atteso che le scadenze per i versamenti Imu previste dall'articolo 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 sono rimaste invariate, pertanto i soggetti passivi effettuano il pagamento per l'anno in corso in autoliquidazione in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà di versare interamente l'importo dovuto in unica soluzione entro il 16 giugno;

Preso atto che, nel caso il Comune non abbia deliberato le aliquote valide per il pagamento dell'Imu dell'anno in corso entro il 16 giugno pubblicandole regolarmente sul sito del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'imposta va pagata sulla base delle aliquote dell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro le date fissate da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 e l'art. 2 bis del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che hanno differito al 31 luglio il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014;

Considerato che le deliberazioni relative ad aliquote e regolamenti tributari devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità e nei termini stabiliti dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito dalla Legge 2014/2011;

DELIBERA

di determinare per l'anno 2014, per le ragioni sopra esposte, le aliquote Imu nelle misure sotto indicate:

aliquota 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) come aliquota base, valida nella generalità delle fattispecie impositive, con le esclusioni di quanto specificato nei seguenti punti:

- 1) 0,3 per cento (tre per mille) da applicare:
 - alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione di euro 200,00 classificate nella categoria catastale A1 – A8 e A9;
- 2) aliquota 0,66 per cento (sei virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in locazione a soggetti residenti in tale unità immobiliare, con contratto registrato 4+4 oppure 3+2;
- 3) aliquota 0,46 per cento (quattro virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo grado, ove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, a condizione che vi sia la dimora abituale;
- 4) aliquota 0,4 per cento (quattro per mille) per le unità immobiliari di proprietà ASP (Aziende di Servizi alla persona, ex Ipab) concesse in locazione, con contratto registrato a canone inferiore a quello agevolato, a soggetti residenti in tale abitazione e aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) per le unità immobiliari a carattere commerciale sempre di proprietà ASP;
- 5) aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) per le unità immobiliari delle categorie catastali D2, D3, D8, A10, C1, C2 e C3 a condizione che il proprietario, persona fisica o giuridica, sia anche il titolare della attività economica svolta in tale unità immobiliare oppure costituisca la maggioranza dei soci della società che conduce l'attività commerciale in esso svolta, a patto che tale unità non rimanga chiusa per più di 90 giorni all'anno; l'agevolazione sarà concessa solo a seguito di autocertificazione attestante la chiusura inferiore ai 90 giorni e la sussistenza dei requisiti sopra richiesti, da presentarsi a pena di decadenza dal beneficio entro il 31 gennaio dell'anno successivo);
- 6) aliquota 0,96 per cento (nove virgola sei per mille) per:
 - le aree fabbricabili;
 - le unità immobiliari censite in categoria C, esclusi quelli ricadenti nel punto 5) e esclusi quelli adibiti a pertinenza delle abitazioni di residenza;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.


PARERI

Il Dirigente/~~Funzionario incaricato di P.O.~~ del AREA DI LINEA 2 - Gestione e Controllo Risorse Economico Finanziarie/P.O. Tributi in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 43 in data 09/07/2014 dell' Tributi che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~

Alla presente sono uniti n. 3 intercalari e n. - allegati per complessive n. 5 facciate utili.

Data 09/07/2014

Il Dirigente/~~Il Funzionario inc. di P.O.~~




Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~

La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.


Data 09/07/2014

Il Dirigente Responsabile



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 19/6/2009, n. 69, all'Albo pretorio on-line sul sito informatico del Comune in data 29 LUG 2014 e vi resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

Li, 29 LUG 2014

IL SEGRETARIO GENERALE



ORIGINALE

Divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

